



*Procura Generale della Repubblica della
Corte di Cassazione*

Requisitoria e conclusioni scritte per:

UDIENZA CAMERALE SENZA DISCUSSIONE ORALE

(art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28.10. 2020)

GIA' PUBBLICA UDIENZA

della

SEZIONE QUINTA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 28 OTTOBRE 2021

Ruolo n. 19 (n. 23997/21 R.G.)

Ricorrente: *****

Ricorre contro: Sentenza della Corte di Appello di Catania del 22.12.2020

IL PUBBLICO MINISTERO

Con il primo motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione dell'articolo 159 cpp con particolare riferimento alla incompletezza delle ricerche eseguite in occasione del giudizio di primo grado.

Con il secondo motivo di ricorso si rileva il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei contestati delitti di bancarotta.

Con il terzo motivo si eccepisce la compiuta prescrizione stante la non applicabilità al presente procedimento della causa di sospensione di cui all'articolo 420 quater in forza del principio di irretroattività delle norme penali.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

Va senz'altro richiamato il principio di diritto, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui le ricerche vanno eseguite cumulativamente e non alternativamente nei luoghi di cui all'articolo 159 cpp.

Con riferimento, tuttavia, alle ricerche da eseguirsi nei luoghi di lavoro va richiamata la seguente massima, secondo cui: "Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita la sua attività lavorativa, semprechè dagli atti emerga che si tratti di una sede "abituale", e non solo "occasionale", di esercizio della prestazione lavorativa."

Cas. Sezione II **Sentenza n. [15674](#)** del 02/03/2016

Proprio partendo dal caso di specie va rilevato che agli atti non emergeva alcuna sede di lavoro abituale, né è possibile affermare- come sostenuto dalla difesa- che le ricerche dovessero essere estese nel 2011 presso il nuovo luogo di residenza della moglie, essendo emerso che l'imputato non convivesse con quest'ultima sin dall'aprile 2009.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti manifestamente infondato.

Va rilevato che la difesa opera una rivisitazione delle risultanze istruttorie pervenendo ad una lettura alternativa, così formulando doglianze che attengono esclusivamente al merito.

E' il caso di sottolineare che le deduzioni relative al compendio probatorio scontano un preliminare, e non superabile, profilo di inammissibilità in relazione alla doppia valutazione conforme datane, in assenza di vizi logici, dai giudici di merito.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Va, al riguardo, precisato preliminarmente che il richiamo difensivo all'articolo 2 cp non trova applicazione rispetto alle disposizioni processuali di cui agli articoli 420 quater e 159 comma I nr 3 bis) cpp operando per queste ultime il principio del tempus regit actum e non quello della irretroattività che va, invece, riferito esclusivamente alle disposizioni che regolano la prescrizione sotto il profilo sostanziale.

Deve, tuttavia, tenersi conto dell'articolo 15 della legge 67/14, che ha introdotto, fra gli altri, l'articolo 420 quater e l'articolo 159 comma nr.3 bis) cpp, il quale contiene una norma di diritto intertemporale che prevede l'applicazione di tali disposizioni ai procedimenti in corso a condizione che in questi ultimi non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado.

Nel caso di specie la sentenza di primo grado risulta essere stata emessa l'8.6.2011, di qui la non applicabilità della causa di sospensione della prescrizione contemplata dall'articolo 420 quater cpp.

Se tanto è, in assenza di ulteriori cause di sospensione della prescrizione, i fatti contestati si sono estinti per prescrizione in epoca antecedente la sentenza della Corte di Appello e deve pervenirsi alla conseguente declaratoria ex articolo 620 lett.a) in relazione all'articolo 129 comma I cpp.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di cassazione annulli l'impugnata sentenza per estinzione del reato determinata da prescrizione.

Roma, 18 settembre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore